

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4
	2016.1.10.21.97
LEGISLATURA	X

Il giorno 31 maggio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vice Presidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DEFINIZIONE CONTROVERSIA N. 63/2018 XXX / WIND TRE X GIA' WIND
TELECOMUNICAZIONI X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Viste, tra le altre, le delibere AGCOM 128/17/CIR e 190/16/CIR;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la *"Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni"* sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna

Vista la delibera di definizione della controversia in oggetto (n. 63/2018), regolarmente comunicata alle parti;

Visto l'atto del procedimento titolo n. 2016.1.10.21.97;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Preso atto dell'istanza di rettifica del provvedimento n. 63/2018 avanzata dall'operatore Wind Tre spa già Wind Telecomunicazioni spa (di seguito Wind) prot. AL/2018/0031070 del 17/05/2018;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 31 maggio 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

A seguito dell'adozione della delibera di definizione della controversia in oggetto n. 63/2018, regolarmente trasmessa e ricevuta dalle parti, l'Ufficio rilevava la necessità di procedere ad una rettifica in ordine al calcolo dell'indennizzo riconosciuto per la mancata attivazione del servizio di centralino di cui al punto 2.1 del dispositivo della delibera richiamata.

In particolare, Wind con comunicazione prot. AL/2018/0031070 del 17/05/2018 richiedeva la rettifica della delibera n. 63/2018 rilevando come il servizio di centralino sia, in realtà, da considerare come servizio accessorio e opzionale e non già come servizio non accessorio.

L'Ufficio procedeva, dunque, ad un approfondimento istruttorio sugli orientamenti espressi da Agcom in recenti provvedimenti relativi a fattispecie analoghe (cfr. delibere 128/17/CIR e 190/16/CIR), che confermava, in effetti, quanto affermato da Wind.

A fronte di ciò, pur permanendo il riconoscimento dell'indennizzo a favore di parte istante dal 10/02/2013 fino al 31/12/2014, si rende necessario rettificare l'entità dell'indennizzo riconosciuto, che viene ricalcolato ai sensi dell'art 3, comma 4, della delibera 73/11/Cons e così determinato: euro 300,00 (tetto massimo previsto, applicabile alla fattispecie in esame trattandosi di giorni 671 di mancata attivazione servizio centralino) x 2 (utenza business) = euro 600,00.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

a parziale rettifica della deliberazione n. 63/2018 di definizione dalla controversia tra Cofitras Srl e Wind modifica il punto 2.I del dispositivo per le motivazioni di cui in premessa come segue:

1. Accoglie parzialmente l'istanza di Cofitras Xnei confronti di Wind per le motivazioni di cui in premessa.
2. Wind è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - I. Euro 600,00 (seicento/00), a titolo di indennizzo per la mancata attivazione del servizio di centralino, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Delibera 73/11/Cons (euro 300,00 (tetto massimo previsto) x 2 trattandosi di utenza "affari");
3. restano invariati i restanti punti del dispositivo della predetta delibera 63/2018;
4. Wind è tenuta a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom